ABBIATENSE
PIANO SOCIALE
DI ZONA

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

SETTORE AFFARI SOCIALI, EDUCATIVI E RICREATIVI

REGOLAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI DI PROMOZIONE E DI PROTEZIONE SOCIALE E DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

PARTE PRIMA **6**
PRINCIPI GENERALI **6**
Art. 1 - Oggetto 6
Articolo 2 – Finalità 6
Articolo 3 - Finalità dei servizi sociali 7
Articolo 4 - La rete delle unità di offerta 7
Articolo 5 – Destinatari degli interventi e dei servizi 7
Articolo 6 - Le priorità di accesso agli interventi e i servizi del sistema integrato 8
PARTE SECONDA **10**
L'ACCESSO AGLI INTERVENTI ED AI SERVIZI **10**
Articolo 7 - L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi 10
Articolo 8 - Attivazione su domanda 10
Articolo 9 - Attivazione d'ufficio 11
Articolo 10 - Istruttoria e valutazione del bisogno 11
Articolo 11 - Esito del procedimento 12
Articolo 12 - Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata 12
Articolo 13 - Valutazione multi-professionale sociosanitaria 13
Art. 14 - Forme di tutela 13
Articolo 15 - Trattamento dei dati personali 13
Articolo 16 - Il rapporto con il cittadino 13
Articolo 17 - Diritto di accesso 14
PARTE TERZA **15**
INTERVENTI E SERVIZI DELL'AMBITO TERRITORIALE **15**
Articolo 18 - Gli interventi ed i servizi dell'Ambito territoriale 15
Articolo 19 - Informazione degli interventi e dei servizi dell'ambito territoriale 15
Articolo 20 - Modalità di accesso 15
Articolo 21 - Attivazione 16
PARTE QUARTA **17**
COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA **17**
DISPOSIZIONI COMUNI **17**
Articolo 22 - Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi 17
Articolo 23 – Legenda 17
Articolo 24 - Dichiarazione sostitutiva unica 18
Articolo 25 - Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto 19
Articolo 26 - Assenza o incompletezza della Dichiarazione sostitutiva unica 19
Articolo 27 - Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica 19
Articolo 28 - Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici 19
Articolo 29 – Certificazione contributi 20
Articolo 30 – Competenze dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito 20
Articolo 31 - Definizione compartecipazione alla spesa del cittadino 20
Articolo 32 - Lista di attesa 21
Articolo 33- ISEE corrente 22
PARTE QUINTA – I CONTROLLI **23**
Articolo 34 - Attività di controllo delle Dichiarazioni sostitutive uniche 23
Articolo 35 - Finalità dell'attività di controllo 23

Articolo 36 – Tipologia dei controlli 23
Articolo 37 – Determinazione della metodologia di accertamento 24
Articolo 38 – Controlli a campione 24
Articolo 39- Controlli mirati 24
Articolo 40 – Documentazione probatoria ed integrativa 25
Articolo 41 – Le fasi dei procedimenti sui controlli 25
Articolo - 42 Registro dei controlli 26
Articolo 43 - Relazione annuale dei controlli 26
PARTE SESTA 27
DISPOSIZIONI FINALI 27
Articolo 44 – Monitoraggio 27
Articolo 45 – Sviluppo del sistema informativo 27
Articolo 46 - Abrogazioni 27
Articolo 47 – Pubblicità 27
Articolo 48 - Entrata in vigore 27
ALLEGATO 28
TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA 28
Sostegno economico 28
Articolo A1 - Interventi di sostegno economico 28
Articolo A2 – Beneficiari 28
Articolo A3 - Il contributo ordinario 29
Articolo A4 - Il contributo straordinario 29
Contributo per affido familiare 30
Articolo A5 - Contributi per affidamento familiare 30
Assistenza abitativa 31
Articolo A6 – Ambito di intervento 31
Articolo A7 – Destinatari 32
Articolo A8 – Modalità di accesso 33
Articolo A9 - Quote di contribuzione 33
Articolo A10 – Il contratto di assistenza socio – abitativa 33
Articolo A12 – Revoca, decadenza e rilascio 34
INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI 35
Servizi per la prima infanzia 35
Articolo A13 – Asilo Nido e Servizi per la prima infanzia 35
Articolo A14 - Quote di contribuzione 35
Articolo A15 – Utenti 35
Articolo A16 – Modalità di accesso 35
Servizio di mensa scolastica 35
Articolo A17 - Servizio di mensa scolastica 35
Articolo A18 - Quote di contribuzione 36
Servizio di trasporto scolastico 36
Articolo A19 - Il Servizio di Trasporto scolastico 36
Articolo A20 – Quote di contribuzione 36
Articolo A21 - Agevolazioni ed esenzioni 36
Servizi integrativi scolastici ed extrascolastici 36
Articolo A22 - Servizi integrativi scolastici ed extrascolastici a favore di minori 36
Articolo A23 – Quote di contribuzione 36

Servizio di Centro ricreativo diurno per minori 37
Articolo A24 - Centro Ricreativo Diurno 37
Articolo A25 – Utenti 37
Articolo A26 – Modalità di accesso 37
Articolo A27 - Partecipazione degli utenti al costo del servizio 37
Gli incontri protetti 37
Articolo A28 – Gli incontri protetti 37
Articolo A29 – Destinatari 38
Articolo A30 - Partecipazione degli utenti al costo del servizio 38
Servizio di assistenza domiciliare educativa 38
Articolo A31 – Servizio di assistenza domiciliare educativa 38
Articolo A32 – Destinatari 39
Articolo A33 - Partecipazione degli utenti al costo del servizio 39
Accoglienza di minori in servizi residenziali 40
Articolo A34 – L'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali 40
Articolo A35 – Finalità ed obiettivi dell'inserimento 40
Articolo A36 – Destinatari 40
Articolo A37 – Permanenza in comunità 40
Articolo A38 – Condizioni di inserimento 41
Articolo A40 – Quantificazione dell'onere di integrazione della retta 41
INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE PERSONE ANZIANE 43
Articolo A41 – Progetto individuale 43
Articolo A42 - Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 43
Servizio di Assistenza domiciliare 44
Articolo A43 – Servizio di Assistenza domiciliare 44
Articolo A44 – Obiettivi 44
Articolo A45 – Destinatari del servizio 44
Articolo A46 – Articolazione del servizio 45
Articolo A47 - Partecipazione degli utenti al costo del servizio 45
Pasti al domicilio 45
Articolo A48 - Pasti al domicilio 45
Articolo A49 - Priorità di accesso al servizio 45
Articolo A50 - Quota di contribuzione 45
Servizio di telesoccorso 46
Articolo A51 - Servizio di telesoccorso 46
Articolo A52 – Destinatari 46
Trasporto sociale 46
Articolo A53 - Trasporto sociale 46
Articolo A54 - Quota di compartecipazione 47
Servizi diurni semi-residenziali per persone con disabilità 47
Articolo A55 – Il Centro Socio – Educativo (C.S.E.) 47
Articolo A56 – Il Centro Diurno Disabili (C.D.D.) 47
Articolo A57 - Compartecipazione al costo dei servizi diurni e semiresidenziali a favore di persone con disabilità 48
Servizio di formazione all'autonomia 48
Articolo A58 - Il Servizio di Formazione all'Autonomia 48
Articolo A59 - Quota di contribuzione 48

Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane residenti: definizione e beneficiari 49
Articolo A60 - Campo di intervento 49
Articolo A61- Caratteristiche dell'intervento 49
Articolo A62 – Servizi residenziali per persone con disabilità e anziane 49
Articolo A63 – Concessione della integrazione della Quota Sociale 50
Articolo A64 - Misura della integrazione della Quota Sociale 50
Articolo A65 – Istanza di integrazione – Istruttoria – Ammissione al beneficio. 51
Articolo A66 – Revoca – Sospensioni e verifiche 52
Articolo A67 - Regolamentazione di altri servizi 53

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali dei Comuni appartenenti all'Ambito territoriale dell'Abbiatense[1].

Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.

Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psico-fisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.

I Comuni determinano, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi sociali sulla base dei propri bisogni e di quelli dell'Ambito territoriale.

Articolo 2 – Finalità

1. Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell'ambito del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, i Comuni dell'Ambito Territoriale riconoscono un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza e di protezione sociale.
2. La finalità del presente regolamento è, pertanto, quella di assicurare ai cittadini, come meglio specificati al successivo articolo 5, il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
3. Le prestazioni ed i servizi normati dal presente regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, prevenire i fenomeni di:
    a. emarginazione sociale
    b. devianza
    c. rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia,

   secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.
4. Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.

[1] Abbiategrasso, Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo, Motta Visconti, Ozzero, Rosate, Vermezzo, Zelo Surrigone.

5. Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

Articolo 3 - Finalità dei servizi sociali

1. I Comuni programmano, progettano e realizzano la rete degli interventi e dei servizi sociali.
2. Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:
   a. prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alla persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
   b. garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
   c. sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
   d. promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
   e. assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psico-sociale, psicologico ed educativo, nell'ambito delle proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
   f. evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Articolo 4 - La rete delle unità di offerta

1. La rete delle unità di offerta sociale è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture diurne, domiciliari, semi residenziali e residenziali.
2. Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini.
3. I Comuni appartenenti all'ambito territoriale e lo stesso ambito territoriale riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi ed in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità.

Articolo 5 – Destinatari degli interventi e dei servizi

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 3/2008, accedono alle rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie afferente ai Comuni dell'Ambito Territoriale dell'Abbiatense:
   a. i cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) domiciliati e/o temporaneamente presenti;
   b. i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nei Comuni dell'Ambito, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con

permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i. (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;

c. le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio dell'Ambito, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore;
d. i minori italiani e stranieri residenti nei Comuni o presenti in situazione di bisogno sul territorio comunale.

Per le persone domiciliate e/o temporaneamente presenti di cui alla lettera a) i Comuni dell'Ambito sono tenuti ad attivare interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, comunicandolo preventivamente agli altri Comuni e agli Stati competenti e richiedendo a tali Enti l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

Articolo 6 - Le priorità di accesso agli interventi e i servizi del sistema integrato

1. In attuazione dell'articolo 13, lettera f), della legge regionale n. 3/2008 i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni sono definiti per l'accesso ordinario, su domanda o per attivazione d'ufficio, e per l'accesso in emergenza per misura di pronto intervento assistenziale.
2. Sulla base degli indirizzi regionali, accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociali dei Comuni dell'Ambito le persone che si trovano in condizione di povertà o con reddito insufficiente, le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione.
3. Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario sia il rappresentante legale del medesimo.
4. Sulla base degli indirizzi regionali e promuovendo la necessaria collaborazione ed integrazione con i servizi socio sanitari, l'accesso alla rete delle unità di offerta sociosanitarie, nell'ambito delle competenze in capo ai Comuni dell'Ambito, avviene considerando e valutando le situazioni di bisogno delle persone, secondo quanto previsto dal presente regolamento, determinate da:
    a) non autosufficienza dovuta all'età o a malattia;
    b) inabilità o disabilità;
    c) patologia psichiatrica stabilizzata;
    d) patologie terminali e croniche invalidanti;
    e) infezione da HIV e patologie correlate;
    f) dipendenza;

g) condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia, della minore età;
h) condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psicoterapeutiche e psico-diagnostiche.

PARTE SECONDA

L'ACCESSO AGLI INTERVENTI ED AI SERVIZI

Articolo 7 - L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi

1. In attuazione della legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 4, i Comuni dell'Ambito realizzano l'accesso ai servizi attraverso il servizio sociale comunale, competente per:
   a) garantire e facilitare l'accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie dei Comuni dell'Ambito;
   b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
   c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.

   In sede di accesso, all'interessato sono espressamente comunicati in conformità alla vigente regolamentazione:
   - il responsabile della procedura, le fasi e i termini di conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno;
   - i diritti riconosciuti all'interessato in merito all'accesso informale e formale agli atti;
   - l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 8 - Attivazione su domanda

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il Comune di residenza o domicilio da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.
2. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso agli interventi ed ai servizi, i Comuni potranno definire per alcuni interventi e servizi un modello unico di domanda, da utilizzare per l'accesso all'intero sistema dei servizi. La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere recuperate direttamente dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge 241 del 1990.
3. La domanda, debitamente sottoscritta, è ricevuta dal Comune di residenza o domicilio che comunica all'interessato le informazioni relative allo svolgimento del procedimento e all'utilizzo dei dati personali.
4. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione

della richiesta.

Articolo 9 - Attivazione d'ufficio

1. I servizi sociali comunali attivano d'ufficio la presa in carico nei casi di:
   a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
   b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
   c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
   d) interventi finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione, a seguito di accordi/intese con gli ospedali e le strutture sanitarie e sociosanitarie.
2. L'attivazione di ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

Articolo 10 - Istruttoria e valutazione del bisogno

1. Il servizio sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.
2. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:
   a. la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
   b. la situazione familiare;
   c. il contesto abitativo e sociale;
   d. la situazione lavorativa;
   e. la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
   f. la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
   g. la disponibilità personale di risorse di rete;
   h. la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
   i. la capacità di assumere decisioni;
   j. la capacità di aderire al progetto concordato.

   La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.
3. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

Articolo 11 - Esito del procedimento

1. Nel caso di istanze per la fruizione di servizi a domanda individuale, il Responsabile del Servizio comunica l'ammontare della eventuale compartecipazione.
2. A seguito di valutazione delle istanze per la fruizione di servizi a domanda individuale può essere comunicata l'inclusione nella lista di attesa, oppure può essere comunicata la non ammissione motivata alla fruizione del servizio.
3. In caso di accertamento della situazione di bisogno, il servizio sociale predispone il programma personalizzato di intervento, denominato "progetto/contratto sociale", concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda.
4. Per la predisposizione del programma personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all'interno del contratto sociale, di norma, i seguenti elementi:
   a) gli obiettivi del programma;
   b) le risorse professionali e sociali attivate;
   c) gli interventi previsti;
   d) la durata;
   e) gli strumenti di valutazione;
   f) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
   g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell'I.S.E.E.;
   h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.
5. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del contratto sociale da parte del servizio sociale territoriale e dell'interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste da progetto.
6. Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia conseguente alla emanazione di bando pubblico e sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa, se definitiva, ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.
7. In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all'interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile.
8. Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della domanda completa di accesso, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge o dai regolamenti del Comune.

Articolo 12 - Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata

1. Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale e per casi di interventi di assistenza una tantum e di modesta entità, il servizio

sociale comunale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento, con convalida del responsabile/dirigente entro i successivi tre giorni lavorativi ovvero previa autorizzazione preventiva tracciabile, da parte del responsabile del servizio.

Articolo 13 - Valutazione multi -professionale sociosanitaria

1. In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multi-professionale di carattere sociosanitario, il servizio sociale comunale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo le intese e/o accordi esistenti con i servizi socio-sanitari.

Art. 14 - Forme di tutela

1. Al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso le persone richiedenti sono informate circa le seguenti modalità e gli strumenti di tutela attivabili presso gli uffici comunali:
   a) la presentazione di istanza di revisione, in caso di provvedimento di diniego;
   b) la presentazione di reclami, suggerimenti, segnalazioni, nelle modalità previste dal vigente regolamento comunale.

Articolo 15 - Trattamento dei dati personali

1. I servizi sociali dei Comuni dell'Ambito operano il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'apposito regolamento di ogni singolo Comune nonché dalla normativa nazionale di riferimento.
2. Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

Articolo 16 - Il rapporto con il cittadino

1. I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, dell'efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano.
2. Ogni Comune dell'Ambito ha attivo un ufficio di servizio sociale che garantisce l'informazione in merito al sistema dei servizi sociali e dei servizi socio-sanitari ed educativi.
3. Al fine di facilitare gli accessi, le persone interessate devono rivolgersi al servizio sociale del proprio Comune di residenza. I Comuni dell'Ambito agevolano l'accesso ai servizi alla persona da parte dei richiedenti.
4. In particolare, i Comuni si pongono quali obiettivi, nei limiti delle risorse disponibili, di:
   a) contribuire alla divulgazione di informazioni utili alla cittadinanza
   b) fornire a tutti gli operatori informazioni aggiornate
   c) contribuire, tramite il raccordo con l'Ufficio di Piano o con il singolo Comune, a mantenere un raccordo efficace con i cittadini.

5. I Comuni adottano strumenti per informare gli interessati, tutelare i loro diritti, assicurare la trasparenza dei procedimenti amministrativi e promuovere la partecipazione degli stessi al miglioramento continuo del servizio.

Articolo 17 - Diritto di accesso

1. Il diritto di accesso agli atti ed alle informazioni è riconosciuto nei limiti e secondo le modalità disciplinate dalle leggi e dagli atti regolamentari e normativi vigenti in materia.

PARTE TERZA

INTERVENTI E SERVIZI DELL'AMBITO TERRITORIALE

Articolo 18 - Gli interventi ed i servizi dell'Ambito territoriale

1. Le prestazioni, gli interventi ed i servizi distrettuali sono quelli previsti all'interno del piano di zona dell'ambito e approvati dall'Assemblea dei Sindaci dell'Abbiatense e vengono erogati in maniera omogenea in tutti i Comuni dell'ambito territoriale.
2. Gli interventi ed i servizi dell'ambito territoriale, rispetto ai servizi programmati e gestiti dai singoli comuni, possono essere:
   a) *Integrativi*, in modo da garantire ai cittadini un aumento della quantità delle prestazioni o delle fasce orarie di attivazione del servizio;
   b) *Complementari* agli interventi erogati dal Comune ed in grado di garantire un piano assistenziale articolato e comprendente prestazioni sociali di diversa natura;
   c) *Innovativi*, in grado di sperimentare nuove modalità di attivazione dei servizi o nuove modalità organizzative;
   d) *Specialistici*, al fine di garantire ai cittadini prestazioni ed interventi mirati in risposta a bisogni specifici di prestazioni.
3. I criteri e le modalità di erogazione degli interventi dell'ambito territoriale vengono approvati dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito dell'Abbiatense, e devono essere garantiti in maniera uniforme a tutti i cittadini residenti nei Comuni dell'ambito territoriale.

Articolo 19 - Informazione degli interventi e dei servizi dell'ambito territoriale

1. Ogni Comune si impegna a dare comunicazione ai propri cittadini degli interventi erogati dall'ambito territoriale.
2. L'ufficio di piano, se necessario, procede all'elaborazione del materiale informativo.
3. Le persone, per conoscere i servizi dell'ambito territoriale, possono rivolgersi agli enti che svolgono funzioni di segretariato sociale, all'assistente sociale del proprio Comune di residenza o consultare il sito: www.comune.abbiategrasso.mi.it sezione "Piano di zona".

Articolo 20 - Modalità di accesso

1. L'accesso agli interventi ed ai servizi dell'ambito territoriale può avvenire secondo le seguenti modalità:
   b) tramite bando: viene previsto un determinato periodo in cui presentare domanda. Il bando, di norma, è pubblicato per almeno n. 20 giorni consecutivi. Alla chiusura del bando viene elaborata la graduatoria degli aventi diritto e si finanziano le domande fino ad esaurimento del budget disponibile.
   c) con richieste a sportello: le persone possono far richiesta in qualsiasi momento dell'anno. L'accesso alla prestazione è subordinato oltre alla presenza dei requisiti previsti dall'intervento anche dalla disponibilità di

fondi.

d) su proposta dell'assistente sociale comunale che ha in carico la persona in situazione di bisogno, secondo le modalità e i criteri definiti a livello di ambito.

2. Le persone devono rivolgersi al servizio sociale del proprio Comune di residenza, salvo diversa organizzazione dei servizi/interventi approvata dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito dell'Abbiatense.

Articolo 21 - Attivazione

1. Il Servizio Sociale, verificata l'ammissibilità della domanda, e, previa eventuale verifica della disponibilità di fondi, attiva l'intervento di ambito richiesto dalla persona.
2. L'attivazione di interventi dell'ambito territoriale è subordinata alla valutazione del bisogno come previsto dal presente regolamento o dai criteri e dalle modalità di erogazione degli interventi e servizi approvati dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito dell'Abbiatense.
3. L'assistente sociale del Comune effettua un adeguato monitoraggio inerente il buon andamento dell'intervento, utilizzando lo strumento professionale che ritiene più idoneo (visita domiciliare, colloquio, questionario).

PARTE QUARTA

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 22 - Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.
2. Nei casi di compartecipazione al costo, i criteri di determinazione sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente", e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.
3. Nei casi in cui sia inadempiuto l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previa formale messa in mora:
    a) attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
    b) agisce nel modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti del beneficiario, prevedendo anche forme di rateizzazione.
4. Sulla base dell'art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

Articolo 23 – Legenda

1. Per le finalità del presente Regolamento si intende per:
    a) I.S.E.: l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
    b) I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alla predette disposizioni legislative;
    c) Patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
    d) Nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
    e) Dichiarazione sostituiva unica: la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;
    f) "Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse

soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

g) "Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;

h) "Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:

i) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;

ii) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;

iii) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

2. Nella determinazione della compartecipazione/contribuzione alla spesa, per le finalità del presente Regolamento si intende per:
   a) I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;
   b) I.S.E.E. iniziale: è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza;
   c) I.S.E.E. finale: è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata;
   d) Quota minima: è il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento;
   e) Quota massima: è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento o il servizio richiesto.

Articolo 24 - Dichiarazione sostitutiva unica

1. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.
2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, salvo diversa determinazione del Comune per specifici servizi.
3. Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.
4. A fronte di attestazioni I.S.E.E. con valore pari a € 0,00, il Comune potrà acquisire dai richiedenti elementi volti a precisare le motivazioni giustificative di tale situazione.

Articolo 25 - Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto

1. In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ovvero di accesso a prestazioni in favore di disabili gravi, il dichiarante può compilare la dichiarazione sostitutiva unica, secondo le regole di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013.
2. Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto a integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

Articolo 26 - Assenza o incompletezza della Dichiarazione sostitutiva unica

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.
2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.

Articolo 27 - Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

1. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.
2. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione da parte delle persone interessate.

Articolo 28 - Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento delle situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni) , il Responsabile del Servizio/Dirigente dei Servizi Sociali del Comune, previa istanza formale delle persone interessate, corredata da elementi probatori, e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede, nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali del Comune:
   a) a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
   b) a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
   c) ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.
2. Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, il Responsabile del Servizio/Dirigente dei Servizi Sociali del Comune, previa istanza formale delle

persone interessate, corredata da elementi probatori, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità. L'istruttoria di che trattasi deve concludersi entro 60 giorni dalla istanza formale delle persone interessate, con la dichiarazione da parte del Comune della sussistenza ovvero della non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

3. L'Ambito territoriale predispone apposita procedura, unitamente alla relativa modulistica, da approvarsi da parte di ogni Comune con atto deliberativo della Giunta Comunale.

Articolo 29 – Certificazione contributi

1. Nel caso in cui i cittadini debbano dichiarare, nella fase di compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, l'ammontare dei contributi e/o benefici erogati dal Comune, il Responsabile del Servizio/Dirigente dei Servizi Sociali del Comune, previa istanza formale delle persone interessate, rilascia certificazione attestante la specifica dei contributi erogati nell'anno di riferimento.

Articolo 30 – Competenze dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito

1. L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito dell'Abbiatense è composta dai Sindaci, o da loro delegati, dei Comuni dell'abbiatense.
2. L'Assemblea assume tutte le decisioni previste nel presente regolamento volte a uniformare e omogeneizzare l'offerta, l'accesso e la compartecipazione ai costi da parte delle persone residenti o domiciliate nei Comuni dell'abbiatense.
3. In particolare, perché si possano realizzare gli obiettivi e le finalità del presente regolamento, l'Assemblea approva la struttura della compartecipazione (per fasce differenziate delle quote di compartecipazione ovvero per quota da progressione lineare).
4. I Comuni, nella definizione degli atti programmatori, recepiscono le indicazioni dell'Assemblea dei Sindaci.
5. Nella fase di prima applicazione, i Comuni recepiscono le indicazioni dell'Assemblea entro i termini di attuazione previsti dall'Assemblea medesima.

Articolo 31 - Definizione compartecipazione alla spesa del cittadino

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013 - il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio, la struttura della contribuzione - per fasce differenziate delle quote di compartecipazione o secondo il metodo della progressione lineare[2] - e specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.
2. La Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del

[2] La cui formula è: $\frac{\text{(I.S.E.E. utente – I.S.E.E. iniziale) x contribuzione massima}}{\text{(I.S.E.E. finale – I.S.E.E. iniziale)}}$

sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:

a. il costo effettivo del servizio, secondo i criteri previsti dall'art. 6, comma 4, del D.L. 28.03.1983, n. 55, convertito dalla legge 26.04.1093, n. 131;
b. la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione;
c. la quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino;
d. l'eventuale quota minima di contribuzione;
e. l'I.S.E.E. iniziale;
f. l'I.S.E.E. finale;
g. le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, laddove previste.

3. La contribuzione deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.
4. I Comuni dell'Ambito Distrettuale possono prevedere ulteriori agevolazioni per singoli servizi, rispetto ai criteri di carattere generale e distrettuale.
5. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il servizio sociale può proporre una riduzione/esenzione della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento del dirigente/responsabile del servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.
6. Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del servizio sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.
7. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.
8. Nel caso di attivazione e/o integrazione dei propri servizi con il sistema dei titoli sociali**,** la Giunta Comunale, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, determina una struttura di contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino, prevedendo:
    a. il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;
    b. la contribuzione massima, sulla base dell'I.S.E.E.;
    c. la contribuzione minima, sulla base dell'I.S.E.E.;
    d. l'I.S.E.E. iniziale;
    e. l'I.S.E.E. finale;
    f. le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, laddove previste.

8. Gli interventi, le prestazioni ed i servizi condizionati all'I.S.E.E. sono ricompresi nell'allegato a) al presente Regolamento, quale parte integrante formale e sostanziale. Agli interventi e ai servizi ricompresi nell'allegato a) si applicano le disposizioni del presente articolo, salvo se diversamente previsto e indicato.

Articolo 32 - Lista di attesa

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini

dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:

a) Rischio sociale elevato;
b) Assenza di rete familiare ed amicale;
c) Famiglie mono - genitoriali;
d) Situazione di effettiva precarietà economica;
e) Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
f) Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.

2. Gli indicatori di priorità di cui al precedente comma 1 possono essere integrati o specificati da altri indicatori, elaborati dal Servizio Sociale del Comune ed adeguatamente pubblicizzati in relazione alla presentazione delle domande, al fine di attualizzare i presupposti istruttori del procedimento all'evoluzione del quadro sociale del Comune.
3. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime, sia per le istanze presentate al Comune sia per quelle presentate per servizi distrettuali.

Articolo 33- ISEE corrente

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 dal D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.
2. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica (di seguito DSU).
3. Le attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, come dichiarata dal beneficiario, e comunque non oltre il periodo di mesi sei.

PARTE QUINTA – I CONTROLLI

Articolo 34 - Attività di controllo delle Dichiarazioni sostitutive uniche

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune in forma singola o associata provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E., nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.
2. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, si procede al ricalcolo della agevolazione sulla base di dichiarazione rettificata, con la restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. Nel caso di assenza di dichiarazione rettificata entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, si procede alla definizione della tariffa massima, fermo restando il recupero. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 35 - Finalità dell'attività di controllo

1. Sono effettuati controlli per le seguenti finalità:
   a) controlli formali di regolarità della dichiarazione sostituiva, al fine di regolarizzare dichiarazioni sostitutive contenenti errori formali non imputabili a dolo del dichiarante;
   b) controlli sostanziali sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva in tutti i casi in cui sussistono dubbi sulla veridicità e/o attendibilità di quanto dichiarato;
   c) controlli di congruità e compatibilità sostanziale fra quanto dichiarato e la situazione di fatto rappresentata dal tenore di vita del nucleo familiare, qualora risulti od appaia incongruente con gli elementi della dichiarazione resa.

Articolo 36 – Tipologia dei controlli

1. I controlli si definiscono:
   a) con riferimento ai destinatari, in:
      i) generalizzati, quando riguardano tutti i richiedenti la prestazione sociale agevolata;
      ii) a campione, quando riguardano una parte di coloro che sono stati ammessi a fruire della prestazione sociale agevolata, sulla base di una campionatura appositamente costituita;
      iii) puntuali, quando riguardano singoli richiedenti o beneficiari.
   b) con riferimento ai tempi di effettuazione, in:
      i) preventivi, quando sono effettuati durante l'iter procedimentale;
      ii) successivi, quando sono effettuati a seguito dell'assegnazione del beneficio.
   c) con riferimento alle modalità di acquisizione dei dati, in:
      i) diretti, quando il controllo è effettuato mediante accesso diretto alle informazioni detenute dalla amministrazione certificante;
      ii) indiretti, quando il controllo è effettuato mediante l'attivazione dell'amministrazione certificante affinché confronti i dati indicati nella

dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi;

iii) documentali, quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori.

2. Gli accertamenti hanno per oggetto:
   a) dati anagrafici
   b) dati e notizie personali
   c) dati economici, finanziari e patrimoniali.

Articolo 37 – Determinazione della metodologia di accertamento

1. Gli accertamenti sono eseguiti di norma a campione, successivi e, ove possibile, diretti. Al campione individuato si applica poi l'accertamento mirato.
2. Gli accertamenti mirati sono eseguiti altresì in tutti i casi in cui risultino "ragionevoli dubbi" sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate come meglio specificato al successivo art. 38, e normalmente connessi all'accertamento documentale.
3. Gli accertamenti generalizzati e preventivi rappresentano una categoria residuale applicabile in rapporto a procedimenti principali cui siano connessi benefici rilevanti per una platea ridotta di utenti.
4. Gli accertamenti indiretti si applicano laddove non sia possibile la modalità diretta.
5. Sono soggetti a controllo generalizzato i dati relativi alla composizione del nucleo familiare, quale parametro essenziale per l'applicazione della scala di equivalenza.

Articolo 38 – Controlli a campione

1. Il Comune provvederà ad espletare controlli a campione, nella misura del 10,00% delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate nel periodo considerato per il controllo a campione, periodo che si assume sia il singolo esercizio finanziario.
2. Per estrapolare la percentuale delle domande suscettibili di controllo a campione si procederà avendo come riferimento la numerazione progressiva di protocollo d'entrata delle istanze medesime.
3. La selezione sarà effettuata assumendo una domanda con eguale cadenza (una domanda ogni *n* domande, dove *n* è uguale al rapporto tra il totale delle domande pervenute e la percentuale sul totale delle domande medesime) fino a raggiungere un numero corrispondente alla suddetta percentuale di istanze pervenute nel periodo considerato(Esempio: se le domande presentate sono trenta, si dovranno esaminare a campione tre domande. La selezione delle domande sarà così determinata: una domanda ogni dieci (rapporto 30:3) e saranno selezionate la decima, la ventesima e la trentesima domanda, sulla base del numero di protocollo).

Articolo 39- Controlli mirati

1. Oltre ai controlli a campione di cui al precedente articolo, il Comune provvederà ad espletare controlli puntuali e mirati sulla singola domanda, qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle

dichiarazioni sostitutive rilasciate, inerenti stati, fatti e qualità personali e/o di terzi facenti parte del nucleo familiare del richiedente e, specificatamente qualora le dichiarazioni risultino:

a) palesemente inattendibili;
b) contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell'istanza o precedentemente dichiarati;
c) contraddittorie rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare medesimo;
d) illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Amministrazione comunale.

Articolo 40 – Documentazione probatoria ed integrativa

1. Il Responsabile dei Controlli, nell'ambito della propria attività di verifica, richiederà la documentazione necessaria o al soggetto che ha assicurato l'assistenza per la compilazione della dichiarazione (CAAF convenzionati od alla pubblica amministrazione in possesso dei dati (amministrazione certificante).
2. Per la verifica del nucleo familiare dichiarato è necessario acquisire dall'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza stato di famiglia storico alla data del rilascio della D.S.U., relazione di parentela tra i vari componenti e stato civile di ciascuno di essi.
3. Per la verifica dell'invalidità superiore al 66%, non essendo possibile l'autocertificazione dello stato di salute ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 445/2000 verrà richiesta alla Commissione A.S.L. competente un'attestazione sulla percentuale di Invalidità riconosciuta.
4. Il Responsabile dei Controlli può richiedere al dichiarante idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Articolo 41 – Le fasi dei procedimenti sui controlli

1. Il procedimento del controllo si compone delle seguenti fasi:
   a. Prima fase: l'Ufficio competente provvede a comunicare con lettera raccomandata A/R al richiedente che la sua dichiarazione sostituiva è sottoposta a controllo nell'ambito dei criteri del presente regolamento, specificando le motivazioni per le quali la dichiarazione viene sottoposta a controllo. Sono indicati i termini procedurali, il responsabile del procedimento, l'ufficio presso il quale sarà possibile espletare gli adempimenti previsti dal procedimento. L'Ufficio provvede a richiedere la documentazione necessaria al controllo e posseduta dall'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione, al fine di accelerare i tempi delle funzioni del controllo medesimo, rimanendo ovviamente esclusa ogni documentazione già in possesso del Comune.
   b. Seconda fase: nel caso in cui non sussista la collaborazione degli interessati, l'Ufficio competente provvederà ad attivare i controlli secondo le modalità di legge. Si provvederà, pertanto, ad effettuare controlli ed accertamenti d'ufficio riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione secondo le modalità di cui all'articolo 43 del D.P.R. 445/2000 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o

telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. A tal fine, in caso di necessità - relativamente alla verifica di situazioni reddituali e patrimoniali – il Comune attiverà coordinamenti operativi con la Guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli secondo i rispettivi ambiti di appartenenza. Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

c. Terza fase: il procedimento di controllo viene concluso con provvedimento del Responsabile costituente provvedimento definitivo.

Articolo - 42 Registro dei controlli

1. Al fine di consentire la rilevazione dell'attività di controllo, il Responsabile dei Controlli predispone apposito registro in cui verranno riportati in ordine progressivo i controlli effettuati ed indicati gli elementi essenziali di ciascun procedimento attivato.

Articolo 43 - Relazione annuale dei controlli

1. Il Responsabile dei Controlli dovrà predisporre una sintetica relazione annua sui controlli effettuati da trasmettere alla Giunta Comunale non oltre il 30 Settembre dell'anno successivo.

PARTE SESTA

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44 – Monitoraggio

1. Dopo un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta comunale presenta al Consiglio una relazione relativa allo stato di attuazione della disciplina regolamentare, con particolare riferimento all'impatto sui destinatari dei servizi, sull'organizzazione comunale e sugli aspetti economico – finanziari di bilancio. In tale sede la Giunta può proporre eventuali interventi di revisione o integrazione del presente regolamento.
2. Analoghe relazioni saranno successivamente presentate dalla Giunta Comunale con periodicità biennale.

Articolo 45 – Sviluppo del sistema informativo

1. Nell'ambito delle attività di implementazione del sistema informativo previsto dal D.L. 78/2010, il Comune pone in essere, in accordo con i Comuni dell'Ambito territoriale, ogni azione diretta ad omogeneizzare i criteri e le modalità di rilevazione.

Articolo 46 - Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Articolo 47 – Pubblicità

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.
2. È fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

Articolo 48 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della delibera approvativa.

ALLEGATO

TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI

INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

Sostegno economico

Articolo A1 - Interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a sostenere le situazioni di cittadini residenti nel Comune, i quali si trovino in particolare situazione di grave disagio economico, sociale ed a rischio di emarginazione.
2. Gli interventi consistono in un'erogazione diretta o indiretta di denaro e/o di beni materiali, ovvero sulla base di quanto previsto dall'articolo 11, comma 4 lettera g), in un'esenzione dal pagamento di determinati servizi ovvero una riduzione, a seguito della definizione di progetto personalizzato e del relativo contratto sociale.
3. Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, definite annualmente dalla Giunta comunale, e si concludono secondo le tempistiche previste dal progetto personalizzato.
4. La Giunta comunale, in base alle disponibilità economiche e alle criticità prevalenti, può definire eventuali tipologie di situazioni sociali a cui rispondere prioritariamente.
5. Sono previste due tipologie di interventi di sostegno economico:
    a) contributi ordinari;
    b) contributi straordinari.
6. Possono essere previste deroghe rispetto ai requisiti per la concessione dei contributi, sulla base di specifica valutazione e motivata relazione del Servizio Sociale Professionale.

Articolo A2 – Beneficiari

1. I beneficiari di contributi economici ordinari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
    a) ISEE, in corso di validità, inferiore o uguale a €. 4.000,00, in fase di prima applicazione del presente regolamento.
    b) nel caso di godimento da parte di componenti il Nucleo Familiare, al momento della presentazione della richiesta, di tutti i trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a componenti il Nucleo Familiare, il valore complessivo per il Nucleo Familiare dei medesimi trattamenti deve essere inferiore ad €. 600 mensili, con un aumento di €. 300,00 per ogni ulteriore componente;
    c) nessun componente il Nucleo Familiare in possesso di autoveicoli

immatricolati nei 12 mesi antecedenti la richiesta, ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati nei tre anni antecedenti.

Articolo A3 - Il contributo ordinario

1. Il contributo ordinario è una misura di sostegno economico prestata di regola per un periodo massimo di mesi sei ed è finalizzato all'inclusione sociale e al contrasto della povertà con progetti personalizzati a favore del cittadino esposto al rischio di marginalità sociale e impossibilitato a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari. Il contributo può essere prorogato per ulteriori mesi sei nei casi di effettiva adesione al progetto concordato.
2. La Giunta comunale determina annualmente il valore economico del contributo massimo erogabile ed il valore della soglia di accesso, sulla base dell'I.S.E.E., ai contributi ordinari.
3. L'entità del contributo ordinario non potrà essere superiore alla differenza tra il limite stabilito per l'accesso ai contributi ordinari ed il valore dell'I.S.E.E. del nucleo familiare di riferimento e comunque non oltre il valore economico del contributo massimo erogabile.
4. La domanda di contributo ordinario è esaminata dal Servizio Sociale del Comune. Il Servizio Sociale, di norma avvalendosi degli strumenti propri di valutazione adottati a livello ambitale, attribuisce all'istanza un punteggio di "fragilità sociale". Non saranno ammesse a beneficio le domande che non raggiungeranno un punteggio minimo di "fragilità", come individuato a livello ambitale.
5. La concessione del contributo ordinario è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato e del conseguente contratto sociale, ove possibile, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare.
6. Il progetto personalizzato ed il contratto sociale possono prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.
7. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.

Articolo A4 - Il contributo straordinario

1. Il contributo straordinario è una misura di sostegno economico finalizzata a integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare, quali:
   a. abbandono, decesso o malattia dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
   b. perdita di lavoro dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
   c. spese eccezionali per gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario regionale;
   d. necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica,

riscaldamento) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minori) per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura ovvero alla sostituzione delle attrezzature necessarie per la loro erogazione;
   e. spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale;
   f. spese eccezionali per calamità naturali;
   g. spese per il pagamento totale o parziale della cauzione per la locazione, sino ad un massimo di tre mesi di canone anticipato;
2. L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.
3. Il sussidio non potrà comunque superare un importo massimo, determinato con atto della Giunta Comunale.
4. Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali sussidi continuativi per il mese di erogazione del contributo una tantum.
5. La concessione del contributo straordinario è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato e del conseguente contratto sociale, ove possibile, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare.
6. Il progetto personalizzato ed il contratto sociale possono prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.
7. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.

Contributo per affido familiare

Articolo A5 - Contributi per affidamento familiare

1. Il servizio affidi è rivolto ai minori residenti nel Comune che necessitino di un intervento temporaneo di accoglienza presso un'altra famiglia e/o persona singola, a supporto di una situazione di disagio familiare.
2. Il Comune, sussistendone le condizioni, riconosce alla famiglia affidataria un contributo economico mensile forfettario in caso di:
   a. affidamento consensuale e giudiziale a parenti;
   b. affidamento consensuale e giudiziale etero familiare, con importo differenziato in caso di affidamento a tempo pieno e a tempo parziale;
   c. affidamento familiare giudiziale etero familiare per casi di minori stranieri non accompagnati.
3. Come previsto dalle Linee Guida del Servizio Affidi dell'ambito territoriale approvate dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito dell'Abbiatense, per le famiglie affidatarie è prevista l'erogazione di un contributo economico mensile, oltre al rimborso delle spese straordinarie sostenute, preventivamente concordate con l'Ente, come di seguito specificato:
   b) contributo per l'affido a tempo pieno di importo minimo pari a €. 500,00;

c) contributo per l'affido a tempo parziale/diurno di importo non inferiore a €. 150,00 da valutare caso per caso in base all'impegno richiesto;
d) possibilità, su valutazione del Servizio Tutela Minori del Comune che dispone l'affido, di corrispondere una quota aggiuntiva a favore della coppia affidataria impegnata in un affido terapeutico, per un importo massimo di €. 200,00 mensili;
e) gli stessi contributi possono essere corrisposti ai parenti affidatari purché sia vigente un decreto dell'Autorità Giudiziaria ed in presenza di un progetto con il Servizio Sociale.

4. I valori dei contributi, come sopra indicati, potranno essere modificati a seguito di revisione e approvazione da parte dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito dell'Abbiatense delle Linee Guida del Servizio Affidi dell'Ambito territoriale.
5. L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito dell'Abbiatense potrà individuare un contributo giornaliero per gli affidi diurni, parametrato alla quota mensile prevista per gli affidi a tempo pieno.
6. Il contributo riconosce il diritto del minore ad una famiglia e pertanto non è legato alla valutazione della situazione economica della famiglia affidataria.

Assistenza abitativa

Articolo A6 – Ambito di intervento

1. Gli interventi di assistenza abitativa sono effettuati mediante le attività e gli strumenti assegnati al Comune in ottica di costante integrazione con i servizi comunali che si occupano della gestione del patrimonio abitativo in dotazione al Comune e degli interventi e servizi posti in essere dall'Ambito Distrettuale. Pertanto, la programmazione dell'uso delle risorse abitative da destinare alle diverse tipologie di intervento avverrà in forma integrata con i suddetti servizi.
2. Il Comune, compatibilmente con le unità abitative disponibili e nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, assicura le seguenti forme di assistenza socio – abitativa:
   a) interventi di Pronto Intervento in emergenza abitativa: interventi di accoglienza temporanea presso strutture pubbliche e/o private, della durata massima di novanta giorni, eventualmente prorogabili sino a dodici mesi, in situazioni di emergenza abitativa a seguito di valutazione del servizio sociale comunale e di verifica dei requisiti di cui all'art. 7 del presente allegato;
   b) housing sociale con percorsi per l'autonomia e le responsabilità familiari; assegnazione temporanea di alloggi pubblici o privati convenzionato, della durata massima di un anno prorogabili fino a ventiquattro mesi, con attivazione di percorsi di accompagnamento socio – educativo finalizzati al raggiungimento dell'autonomia, alla risocializzazione e al sostegno alle responsabilità familiari;
   c) assegnazione alloggiativa di alloggi di edilizia residenziale pubblica, mediante la pubblicazione di appositi bandi previsti secondo i requisiti e le modalità del regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, anche con riferimento alle assegnazioni in deroga alla

graduatoria;

d) assegnazione alloggiativa di edifici pubblici non soggetti alla normativa ERP, quali:
   i) Alloggi per anziani;
   ii) Alloggi per persone soggette a sfratto esecutivo ex lege 118/1985;
   iii) Alloggi di protezione sociale pubblici extra-ERP o privati;
e) alloggi di proprietà di altri enti e/o di soggetti privati soggetti a specifiche convenzioni e/o accordi;
f) interventi economici a sostegno dell'affitto, mediante le misure disposte dalla Regione in contesti abitativi di edilizia residenziale.

Articolo A7 – Destinatari

1. Sono destinatari degli interventi di assistenza abitativa i residenti nel Comune che si trovino in una situazione di emergenza/necessità abitativa, accertata dal servizio sociale.
2. Sono esclusi dagli interventi coloro i quali occupino senza titolo ovvero siano stati destinatari di provvedimento di rilascio adottato dal Comune per occupazione senza titolo di alloggi ed immobili di proprietà pubblica negli ultimi tre anni.
3. Possono accedere agli interventi di emergenza abitativa, di cui alla lettera a) – **Pronto intervento in emergenza abitativa** del precedente articolo, i cittadini con i seguenti requisiti:
   a) Residenza da almeno un anno nel Comune in cui viene presentata richiesta di accesso agli interventi di assistenza abitativa;
   b) I.S.E.E. non superiore ai parametri previsti dal Regolamento regionale in materia di ERP per l'accesso agli alloggi a canone sociale e che si trovino in una situazione di bisogno abitativo accertata dal Servizio Sociale;
   c) Condizione di emergenza/necessità abitativa anche a seguito di provvedimenti di rilascio dell'alloggio, ad esclusione dello sfratto immediatamente esecutivo per finita locazione o per morosità;
   d) Presenza nel nucleo familiare di soggetti in situazione di particolare fragilità o non autosufficienza quali: minori, anziani o disabili non autosufficienti e privi di rete familiare, per i quali la collocazione tempestiva in alloggio temporaneo sia ritenuta, dal Servizio Sociale, condizione necessaria per la salute e l'eliminazione di elevati rischi di marginalità e vulnerabilità sociale.
4. Possono accedere agli interventi di cui alla lettera b) – **Housing sociale** con percorsi per l'autonomia e le responsabilità familiari, del precedente articolo, i cittadini con i seguenti requisiti:
   a) Residenza da almeno un anno nel Comune in cui viene presentata richiesta di accesso agli interventi di assistenza abitativa;
   b) I.S.E.E. non superiore ai parametri previsti dal Regolamento regionale in materia di ERP per l'accesso agli alloggi a canone sociale e che si trovino in una situazione di bisogno abitativo accertata dal Servizio Sociale;
   c) Condizione di disagio/emergenza abitativa attestata dal Servizio Sociale, anche in presenza di rilascio dell'alloggio, legato a gravi condizioni di salute psico – fisica, di minori, di persone con disabilità, di persone anziane e/o non autosufficienti prive di rete familiare o parentale, di adulti in condizione di particolare fragilità che necessitino di percorsi di

integrazione (es. affetti da patologia psichiatrica o da forme di dipendenza), di persone vittime di violenza sole o con figli, di famiglie in uscita da progetti specifici (es. accoglienza emergenze umanitarie).

5. Per gli interventi di cui alle lettere c), d) e f) del precedente articolo 6, riguardanti rispettivamente, l'assegnazione alloggi ERP, l'assegnazione alloggi non soggetti a normativa ERP e gli interventi economici del Fondo Sostegno Affitto, i criteri di accesso sono determinati dalla normativa e dalla regolamentazione regionale.
6. Per gli interventi di cui alla lettera e), si farà riferimento ai criteri indicati nella convenzione in essere tra il Comune ed il soggetto proprietario.

Articolo A8 – Modalità di accesso

1. Le persone ed i nuclei familiari che vengono a trovarsi in una delle situazioni di emergenza/urgenza abitativa, di cui agli articoli precedenti, possono presentare istanza di intervento secondo le modalità previste dal presente regolamento.
2. È prevista l'attivazione d'ufficio nei casi di evidente pregiudizio, come indicato dal presente regolamento.
3. La valutazione e la decisione in merito all'attivazione degli interventi segue la procedura prevista dal presente regolamento.

Articolo A9 - Quote di contribuzione

1. Ai fini della compartecipazione al costo del servizio da parte degli utenti e/o contribuzione da parte del Comune ai costi sostenuti dal cittadino si applica l'art.31 del presente regolamento.

Articolo A10 – Il contratto di assistenza socio – abitativa

1. I beneficiari degli interventi di assistenza abitativa stipulano con il Comune un apposito contratto sociale. Nel contratto sono specificati gli obblighi a carico del Comune e dei beneficiari in merito alla gestione degli immobili in uso.
2. In particolare, il Comune si impegna a:
   a) assicurare la disponibilità dell'alloggio all'assegnatario;
   b) adempiere agli obblighi contrattuali nei confronti dei proprietari, in caso di sublocazione di alloggi di cui il Comune abbia la disponibilità sulla base di accordi con singoli proprietari o enti.
3. In particolare, il beneficiario si impegna a prendere possesso, utilizzare con cura e diligenza e rilasciare l'alloggio nei tempi e nei modi concordati con il Comune.
4. L'accesso agli interventi prevede la contestuale verifica dei requisiti e l'eventuale accompagnamento alla presentazione di domanda di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Articolo A11 – Possibilità di subentro nella assegnazione

1. Per gli interventi di:
   a) assistenza alloggiativa con supporto socio – educativo, della durata massima di mesi sei attraverso l' assegnazione alloggiativa temporanea di alloggi, pubblici o privati, nella disponibilità del Comune, contestualmente alla realizzazione di percorsi personalizzati di sostegno all'autonomia personale e alle responsabilità familiari, in caso di decesso o di abbandono del nucleo familiare da parte dell'assegnatario di alloggio, il Servizio sociale

procederà ad una nuova valutazione della situazione;

b) assegnazione alloggiativa di alloggi di edilizia residenziale pubblica, a seguito di valutazione del servizio sociale (laddove necessaria), in caso di decesso o di abbandono del nucleo familiare da parte dell'assegnatario di alloggio, subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare risultanti alla data del decesso o dell'abbandono. In caso di separazione dei coniugi, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo o di separazione di persone conviventi, previa verifica dell'assenza di requisiti ostativi, il Comune provvede all'eventuale voltura dell'atto di assegnazione.

2. Per esclusive esigenze di assistenza personale dovuta ad intervenuta non autosufficienza, temporanea o permanente, l'assegnatario può ospitare continuativamente persone terze nell'alloggio assegnato, previo accordo con il Comune e per il periodo di tempo indicato dal Comune medesimo.

Articolo A12 – Revoca, decadenza e rilascio

1. Fatta salva la tutela della salute psicofisica di minori e di persone con disabilità, di persone anziane e non autosufficienti prive di reti familiari e parentali e di persone vittime di violenza, il Comune provvederà con apposito atto a revocare l'assistenza alloggiativa nei casi in cui l'assegnatario:
   b) non dimori stabilmente nell'alloggio assegnatogli;
   c) abbia ceduto o sublocato l'alloggio;
   d) manchi immotivatamente di compartecipare alla spesa secondo le modalità concordate per più di due mensilità;
   e) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite e comunque ne abbia mutato la destinazione d'uso;
   f) ponga in essere comportamenti, debitamente accertati, che rechino disturbo o danno alla convivenza degli altri condomini;
   g) abbia perduto i requisiti richiesti per l'assegnazione;
   h) ospiti continuativamente persone terze in assenza di accordo con il Comune.
2. Gli assegnatari che si trovino in una delle situazioni sopra elencate sono diffidati con atto scritto a recedere dal comportamento irregolare nel termine perentorio di trenta giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione. Qualora, trascorso detto termine, la situazione di irregolarità permanga, il Comune provvede ad ordinare il rilascio del locali entro un termine massimo di trenta giorni.

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE

DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI

Servizi per la prima infanzia

Articolo A13 – Asilo Nido e Servizi per la prima infanzia

1. I Servizi per la Prima Infanzia sono servizi socio-educativi di interesse pubblico che hanno lo scopo di assicurare ad ogni bambino, senza distinzione di sesso, cultura, lingua, etnia, condizioni di salute e religione, uguali condizioni per un armonico sviluppo psico-fisico.
2. L'asilo-nido è un servizio di supporto alla famiglia con finalità educative e di socializzazione rivolto a bambini da 0 a 3 anni.

Articolo A14 - Quote di contribuzione

2. Ai fini della compartecipazione al costo del servizio da parte degli utenti e/o contribuzione da parte del Comune ai costi sostenuti dal cittadino si applica l'art.31 del presente regolamento.

Articolo A15 – Utenti

1. Possono accedere al nido e ai servizi per la prima infanzia i bambini di età compresa fra i tre mesi e i tre anni o comunque fino al momento in cui maturi il diritto di ammissione.

Articolo A16 – Modalità di accesso

1. Per accedere ai servizi nido e prima infanzia deve essere presentata domanda di ammissione secondo i periodi e le modalità definite annualmente dal Comune (o dal gestore del servizio).
2. L'accesso al servizio è previsto in via prioritaria ai residenti nel Comune e, nel caso in cui vi siano posti disponibili, anche a minori residenti in altri Comuni.

Servizio di mensa scolastica

Articolo A17 - Servizio di mensa scolastica

1. Il Comune fornisce il servizio di mensa scolastica presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio comunale.
2. Lo scopo del servizio di mensa scolastica è quello di integrare il tempo del pasto nel tempo scuola, in quanto momento collettivo ed educativo che favorisce la frequenza e la integrazione al sistema scolastico.
3. Nel caso di somministrazione di diete speciali non sono addebitati alle famiglie oneri aggiuntivi in caso di patologie alimentari, allergie e intolleranze.

Articolo A18 - Quote di contribuzione

1. Ai fini della determinazione della quota di contribuzione al costo del servizio da parte degli utenti si applica l'art.31 del presente regolamento.

Servizio di trasporto scolastico

Articolo A19 - Il Servizio di Trasporto scolastico

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di consentire ed alla volontà di agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico per coloro ai quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.
2. Il servizio di trasporto scolastico è svolto a favore degli utenti residenti della scuola per l'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.
3. È possibile estendere il servizio di trasporto scolastico anche per bambini residenti al di fuori del territorio del Comune e frequentanti le scuole del Comune tramite apposite convenzioni con i Comuni limitrofi.

Articolo A20 – Quote di contribuzione

3. Ai fini della compartecipazione al costo del servizio da parte degli utenti e/o contribuzione da parte del Comune ai costi sostenuti dal cittadino si applica l'art.31 del presente regolamento.

Articolo A21 - Agevolazioni ed esenzioni

1. Il trasporto scolastico delle persone con disabilità è erogato gratuitamente, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, convertito dalla legge 30 marzo 1971, n. 118.

Servizi integrativi scolastici ed extrascolastici

Articolo A22 - Servizi integrativi scolastici ed extrascolastici a favore di minori

1. I servizi integrativi scolastici ed extrascolastici contemplano le attività organizzate a favore di minori, quali il pre - scuola, il post – scuola, il dopo – scuola, corsi o attività sia educative sia ricreative sia sportive.

Articolo A23 – Quote di contribuzione

1. Ai fini della determinazione della quota di contribuzione al costo dei servizi integrativi scolastici ed extrascolastici da parte degli utenti si applica l'art.31 del presente regolamento.

Servizio di Centro ricreativo diurno per minori

Articolo A24 - Centro Ricreativo Diurno

1. Le finalità generali del servizio consistono nella promozione di interventi di carattere educativo, ludico e aggregativo rivolti a minori nell'età di frequenza della scuola per l'infanzia, per la scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.
   È offerta loro la possibilità di trascorrere il periodo non scolastico partecipando a laboratori di attività espressive e creative, a giochi negli spazi aperti, ad attività sportive, gite, escursioni e feste. Viene riservata particolare attenzione alla qualità delle relazioni che intercorrono sia tra i minori utenti del servizio, sia tra gli operatori e gli utenti, sia nei confronti delle famiglie.

Articolo A25 – Utenti

1. Possono accedere al Centro Ricreativo Diurno i bambini di età compresa fra i tre anni ed i quattordici anni.

Articolo A26 – Modalità di accesso

1. Per accedere al Centro Ricreativo Diurno deve essere presentata domanda di ammissione secondo i periodi e le modalità definite annualmente dal Comune.

Articolo A27 - Partecipazione degli utenti al costo del servizio

1. Ai fini della determinazione della quota di contribuzione settimanale per la fruizione del servizio da parte degli utenti si applica l'art.31 del presente regolamento.

Gli incontri protetti

Articolo A28 – Gli incontri protetti

1. Sono definiti "protetti" gli incontri, previsti dall'Autorità Giudiziaria, che avvengono tra un minore ed uno o più dei suoi parenti alla presenza di un educatore presso uno "spazio neutro", cioè un luogo che tuteli il minore nel suo diritto di visita e nel contempo verifichi se sussistono i presupposti per l'assunzione delle responsabilità genitoriali e faciliti e sostenga la relazione minori – genitori. Tali incontri hanno la finalità di garantire e sostenere il mantenimento della relazione tra il minore e i genitori e/o parenti a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affido ed altri situazioni di grave e profonda crisi familiare.
2. Gli obiettivi degli incontri in luogo neutro consistono nel:
   a) garantire il diritto di visita per genitori non affidatari di minori coinvolti in separazioni conflittuali o allontanati dal nucleo genitoriale;
   b) garantire il diritto di relazione per minori coinvolti in procedure di

allontanamento dai genitori;

c) contribuire, dove ve ne siano le condizioni, alla progettualità evolutiva rivolta alla relazione figure genitoriali-minori.

Articolo A29 – Destinatari

1. Le attività previste sono rivolte a sistemi famigliari entro i quali è interrotta o sospesa la relazione tra uno o più minori con i genitori, ed è conseguentemente necessario realizzare contesti protetti che permettano l'incontro tra i minori e le figure genitoriali citate. Costituisce pre requisito necessario per l'attivazione degli interventi la presenza di un provvedimento definitore inoltrato dall'Autorità Giudiziaria al Servizio Sociale territorialmente competente, o la presenza di un progetto sociale che codifichi le caratteristiche degli incontri e che comprenda la definizione di un contratto d'intervento formalmente sottoscritto dall'Assistente Sociale di riferimento e dagli adulti implicati (genitori, genitori affidatari, parenti, operatori sociali incaricati per attività socioeducative nei confronti dei minori e/o del sistema familiare).

Articolo A30 - Partecipazione degli utenti al costo del servizio

1. La Giunta Comunale annualmente determina il contributo per ogni incontro, nella fase di determinazione delle tariffe e sulla base del D.P.C.M. 159/2013, definendo:
   a) la struttura della contribuzione, sulla base del metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{(I.S.E.E. utente – I.S.E.E. iniziale) x contribuzione massima}}{\text{(I.S.E.E. finale – I.S.E.E. iniziale)}}$$

   b) l'eventuale quota minima;
   c) l'I.S.E.E. iniziale;
   d) l'I.S.E.E. finale;
   e) la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;

La quota di compartecipazione al costo dei servizi, di norma, è posta a carico di entrambi i genitori.

Servizio di assistenza domiciliare educativa

Articolo A31 – Servizio di assistenza domiciliare educativa

1. L'assistenza domiciliare ai minori e alle loro famiglie si connota come un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere i minori all'interno della propria famiglia, qualora questa versi in situazione di temporanea difficoltà e manifesti elementi di possibile rischio o pregiudizio per i minori, in attuazione dell'articolo 22, comma 2 – lettera c) - della legge 8 novembre 2000, n. 328.
2. Finalità del servizio è il recupero del nucleo familiare rispetto alle funzioni di autonomia gestionale, educativa, affettiva e sociale, perseguendo i seguenti obiettivi:

a) favorire la permanenza in famiglia di minori che vivano in contesti psico-socio educativi e culturali svantaggiati, in condizioni di sufficiente tutela;
b) favorire l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa;
c) favorire l'integrazione sociale dei minori e del loro nucleo;
d) offrire ai minori modelli educativi e di riferimento alternativi che permettano una identificazione positiva;
e) monitorare la situazione familiare di minori appartenenti a contesti familiari ad alto rischio.

Articolo A32 – Destinatari

1. Il servizio si rivolge a minori residenti o dimoranti nel territorio del Comune, salvo per questi ultimi il recupero dei costi sostenuti nei confronti del Comune di residenza, previamente informato dell'attivazione e della durata dell'intervento e dei relativi costi.
2. I requisiti per l'accesso si individuano come segue:
   a) presenza di disabilità sensoriale, fisica e/o psichica;
   b) nuclei familiari che si trovino in forti condizioni di disagio educativo, esistenziale e sociale tale da implicare per il minore un grave rischio di emarginazione o di deviazione sociale, in presenza o meno di decreto dell'Autorità Giudiziaria;
   c) famiglie monoparentali: situazioni nelle quali si assiste alla mancanza fisica (nuclei orfanili, ospedalizzazione, carcerazioni) o psicologica (disagio psichico) di uno dei genitori e nelle quali ricorrano per i minori forti condizioni di disagio educativo ed esistenziale, tali da implicare per il minore un grave rischio di emarginazione o di devianza sociale;
   d) provvedimenti penali a carico del minore, così come previsto dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni".

Articolo A33 - Partecipazione degli utenti al costo del servizio

1. La Giunta Comunale annualmente determina il contributo orario per la fruizione del servizio, sia nel caso di decreto del Tribunale sia nel caso di attivazione di servizio preventivo, nella fase di determinazione delle tariffe e sulla base del D.P.C.M. 159/2013,
   a) la struttura della contribuzione, sulla base del metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{(I.S.E.E. utente – I.S.E.E. iniziale) x contribuzione massima}}{\text{(I.S.E.E. finale – I.S.E.E. iniziale)}}$$

   b) l'eventuale quota minima
   c) l'I.S.E.E. iniziale
   d) l'I.S.E.E. finale
   e) la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente.

Accoglienza di minori in servizi residenziali

Articolo A34 – L'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali

1. Il Comune promuove il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.
2. Quando la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali o semi-residenziali.

Articolo A35 – Finalità ed obiettivi dell'inserimento

1. La finalità dell'inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.
2. Gli obiettivi dell'inserimento nella comunità di accoglienza sono:
   a) garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura;
   b) recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia d'origine o in altro contesto familiare. Laddove non fosse possibile, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso di conoscenza ed inserimento in una famiglia affidataria o adottiva o verso l'autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque il percorso di rielaborazione della propria esperienza familiare.

Articolo A36 – Destinatari

1. I destinatari degli interventi sono i minori:
   a) vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione;
   b) con gravi carenze socio culturali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento e devianza o trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l'inefficacia degli interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l'inadeguatezza o l'impossibilità a procedere all'affidamento familiare;
   c) orfani o non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere all'inserimento presso nuclei familiari nelle forme previste dall'istituto dell'affidamento familiare;
   d) per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia possibile attivare interventi alternativi.

Articolo A37 – Permanenza in comunità

1. La permanenza in comunità deve avere carattere di temporaneità in vista di un rientro presso la famiglia di origine o di un affidamento familiare o, nei casi in cui si giunge alla dichiarazione di adottabilità, in vista di un'adozione.
2. In situazioni particolari, quando l'ingresso in comunità avviene già in fase adolescenziale (15-18 anni), la permanenza può protrarsi sino alla maggiore età. In situazioni molto particolari (ultimo anno di scuola superiore, estrema prossimità al conseguimento dell'autonomia abitativa e lavorativa, impossibilità di rientro in famiglia, ecc.) può essere valutata, col consenso del soggetto interessato, la permanenza in comunità anche oltre la maggiore età. In tal caso la permanenza è rapportata alla realizzazione di un progetto personalizzato da realizzarsi entro dei tempi definiti e con la disponibilità dell'ente o degli enti istituzionalmente competenti ad assumere il relativo onere finanziario.

Articolo A38 – Condizioni di inserimento

1. Per inserire un minore in comunità di accoglienza è obbligatoria la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
   a) acquisire il consenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale;
   b) disporre di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
   c) disporre di un provvedimento della Pubblica Autorità, ex art. 403 del Codice Civile.

Articolo A39 – Caratteristiche e obiettivi dell'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali

1. L'inserimento in comunità di accoglienza si articola in uno specifico progetto personalizzato che deve:
   a) garantire la cura, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore accolto, nel rispetto della sua identità di genere, culturale, sociale e religiosa;
   b) individuare e realizzare specifici obiettivi sociali, educativi, riabilitativi, clinici in rapporto ad ogni singola situazione tenendo conto del contesto familiare di appartenenza del minore;
   c) garantire la temporaneità della permanenza nella struttura, finalizzata al rientro del minore nella propria famiglia o in altro contesto familiare e sociale;
   d) mantenere la continuità delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, attraverso la collaborazione fra operatori dei servizi e della comunità;
   e) garantire le condizioni per la rielaborazione delle esperienze familiari;
   f) prevedere l'accompagnamento nella conclusione dell'inserimento e comunque il monitoraggio della situazione del minore dopo l'uscita dalla comunità;
   g) favorire ed accompagnare il percorso verso il rientro presso la famiglia d'origine o verso l'autonomia personale e socioeconomica.

Articolo A40 – Quantificazione dell'onere di integrazione della retta

1. Il presente articolo disciplina la compartecipazione dei genitori di minori che sono stati inseriti in strutture residenziali o semiresidenziali in modo consensuale ovvero a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o Pubblica competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione. Infatti, con

l'allontanamento del minore non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio. L'art. 147 del Codice Civile stabilisce: "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli." Tali doveri sono estesi anche ai genitori non sposati, ex art. 261 del Codice Civile: "Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi." Anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) il comma 4 dell'art. 155 c.c., introdotto con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito.

2. Sia nei casi di inserimento in struttura protetta disposto con decreto dell'autorità giudiziaria, sia nei casi di inserimento consensuale del minore in struttura protetta, il Comune assume l'onere dell'integrazione prevedendo la compartecipazione al costo della retta da parte dei genitori, la cui capacità contributiva viene valutata secondo i criteri di determinazione dell' ISEE. In tale situazione, il nucleo familiare di riferimento non comprende il/i minore/I inseriti in contesto comunitario, a norma dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013.
3. La Giunta Comunale annualmente stabilisce, nella fase di determinazione delle tariffe:
    a) la struttura della contribuzione secondo il metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

$$\frac{\textbf{(I.S.E.E. utente – I.S.E.E. iniziale) x contribuzione massima}}{\textbf{(I.S.E.E. finale – I.S.E.E. iniziale)}}$$

    b) l'eventuale quota minima
    c) l'I.S.E.E. iniziale
    d) l'I.S.E.E. finale
    e) la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente.

4. La quota a carico della famiglia può essere disposta direttamente dal Giudice.

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE PERSONE ANZIANE

Articolo A41 – Progetto individuale

1. Il Progetto Individuale, previsto dall'art. 14 della L. 328/00, rappresenta la definizione organica degli interventi e servizi che dovrebbero costituire la risposta complessiva ed unitaria che la rete dei servizi – a livello assistenziale, riabilitativo, scolastico e lavorativo - deve garantire alle persone con disabilità per il raggiungimento del loro progetto di vita.
2. Per la predisposizione del progetto individuale dei vari interventi di integrazione/inclusione, il Servizio Sociale comunale, in sintonia e collaborazione con i servizi socio sanitari, e secondo la volontà della persona beneficiaria, della sua famiglia o di chi la rappresenta, considera ed analizza tutte le variabili, oggettive e soggettive, che ruotano attorno alla persona con disabilità e, nello specifico:
   a) la situazione sanitaria personale;
   b) la situazione economico/culturale/sociale/lavorativa della persona con disabilità in rapporto anche al proprio contesto familiare e sociale;
   c) la situazione relazionale/affettiva/familiare;
   d) la disponibilità personale della famiglia, amici, operatori sociali;
   e) gli interessi ed aspirazioni personali;
   f) i servizi territoriali già utilizzati;
   g) i servizi territoriali cui poter accedere nell'immediato futuro.
3. Nell'ambito della progettazione ed attuazione del progetto individuale, saranno considerate forme di utilizzo delle risorse complessive, sulla base degli interventi e dei servizi da attivare.

Articolo A42 - Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria

1. Tali prestazioni includono le prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolti a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi e servizi in favore di tali soggetti:
   a. di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio tra i quali sono da annoverare, a titolo puramente esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare diretta (SAD) e indiretta (quali i contributi per la vita indipendente), i contributi per persone disabili gravi di cui alla normativa regionale, i pasti a domicilio ecc.
   b. di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali, tra le quali sono da annoverare, a titolo esemplificativo, comunità alloggio disabili (CAH), residenze sanitarie disabili (RSD), residenze sanitarie assistenziali (RSA), ecc. e semiresidenziali, tra le quali sono da annoverare, a titolo puramente esemplificativo, i Centri Socio Educativi (CSE) per persone con disabilità, i Centri Diurni Disabili (CDD), incluse le prestazioni strumentali e accessorie alla loro fruizione (pasto e trasporto), rivolte a persone non assistibili a domicilio;

c. interventi comunque atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o buoni spendibili per l'acquisto di servizi, tra i quali sono da annoverare, a titolo puramente esemplificativo, i Servizi di Formazione all'Autonomia (SFA) e altri interventi e servizi aventi le medesime finalità.

2. Ai fini della compartecipazione al costo di tali servizi, il nucleo familiare rilevante è quello definito dall'art. 6 del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159, se non diversamente determinato dai soggetti beneficiari.

Servizio di Assistenza domiciliare

Articolo A43 – Servizio di Assistenza domiciliare

1. Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a favorire il permanere delle persone anziane e/o persone con disabilità nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza. L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in residenze sanitarie – assistenziali.
2. I servizi di assistenza domiciliare si compongono di prestazioni di natura socio-assistenziale, erogate in integrazione con i servizi socio-sanitari, nonché con le attività ed i servizi di varia natura assistenziale prodotti da altri soggetti pubblici e privati nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali.
3. Il Servizio di assistenza domiciliare è erogato tramite figure professionali qualificate.
4. La modalità, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto individualizzato di assistenza.

Articolo A44 – Obiettivi

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare si propone, nei confronti degli utenti cui è destinato, di sviluppare i seguenti obiettivi:
   a) Favorire la permanenza nel proprio contesto socio-familiare;
   b) Mantenere e/o sviluppare l'autonomia residuale;
   c) Ritardare per quanto possibile il ricovero definitivo in struttura;
   d) Valorizzare le capacità assistenziali dei familiari o di altre figure di supporto e promuovere la conoscenza delle fondamentali abilità di cura.

Articolo A45 – Destinatari del servizio

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare è rivolto ad anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti soli o inseriti in un nucleo familiare, a cittadini adulti fragili e/o disabili, soli o inseriti in un nucleo familiare, residenti o dimoranti nel Comune.
2. Per i dimoranti è fatto salvo il recupero dei costi sostenuti nei confronti del Comune di residenza, previamente informato della attivazione e della durata dell'intervento e dei relativi costi.
3. Qualora le condizioni del potenziale assistito, in particolare se persona anziana, richiedano una valutazione multidimensionale, questa viene effettuata in raccordo con i competenti servizi socio sanitari, con conseguente individuazione di un Piano Assistenziale Individualizzato da parte del Servizio Sociale del

Comune, come indicato dall'art. 14 della legge 328/00 e dalla normativa regionale di riferimento.

Articolo A46 – Articolazione del servizio

1. Gli interventi del Servizio sono effettuati di norma nei giorni feriali, secondo la programmazione definita dal piano individuale di assistenza.

Articolo A47 - Partecipazione degli utenti al costo del servizio

1. Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, ai fini della determinazione della quota di contribuzione al costo del servizio da parte degli utenti si applica l'art.31 del presente regolamento.

Pasti al domicilio

Articolo A48 - Pasti al domicilio

1. Il servizio di erogazione di pasti a domicilio è volto a garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, a prevenire e rimuovere situazione di bisogno ed ad evitare, per quanto possibile, il ricovero definitivo in strutture residenziali.
2. Sono destinatari del servizio i cittadini, residenti nel Comune, i quali si trovano nella condizione di avere necessità d'aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei pasti giornalieri, sulla base di un criterio di priorità esclusivamente determinato dall'effettivo stato di bisogno della persona o del suo nucleo familiare.

Articolo A49 - Priorità di accesso al servizio

1. Il suddetto servizio eroga un numero massimo di pasti in relazione alla domanda espressa ed alle risorse a disposizione, stabilito annualmente nella fase di approvazione del Bilancio di Previsione.
2. Nel caso in cui il numero di richiedenti il servizio eccedesse la disponibilità di pasti si procederà alla formazione di una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri di priorità:
   a) Situazione e composizione del nucleo familiare con particolare riferimento in ordine alla possibilità del richiedente di disporre dell'assistenza da parte di famigliari residenti nel Comune;
   b) Grado di necessità in ordine alla gravità della patologia della quale il richiedente è affetto, con particolare riferimento alle patologie invalidanti, demenza senile, ecc.
   c) Situazione economica (ISEE) del richiedente.

Articolo A50 - Quota di contribuzione

1 . Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, ai fini della determinazione della quota di contribuzione al costo del servizio da parte degli utenti si applica l'art.31 del presente regolamento.

Servizio di telesoccorso

Articolo A51 - Servizio di telesoccorso

1. Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, ai fini della determinazione della quota di contribuzione al costo del servizio da parte degli utenti si applica l'art.31 del presente regolamento.
2. L'Ambito territoriale ovvero il Comune può determinare il numero massimo di utenti cui erogare il servizio sulla base degli equilibri di bilancio.

Articolo A52 – Destinatari

1. Possono accedere al servizio di Telesoccorso gli anziani soli o inseriti in nucleo familiare, nonché gli adulti disabili o con particolari patologie, residenti ne l Comune, e precisamente:
   a) anziani soli o in coppia senza appoggio familiare in condizione di non autosufficienza totale o parziale o in condizione di autosufficienza, ma con problematiche di tipo affettivo – relazionale;
   b) anziani non autosufficienti che, pur inseriti in un nucleo familiare, rimangono soli in diversi momenti della giornata;
   c) adulti disabili o affetti da particolari patologie.

Trasporto sociale

Articolo A53 - Trasporto sociale

1. È da intendersi Trasporto Sociale un servizio volto a garantire la mobilità delle persone con disabilità specifiche e limitanti l'autonomia negli spostamenti, attivato in via sussidiaria e alternativa ai servizi di trasporto pubblico nei limiti delle risorse disponibili.
2. Il servizio di trasporto sociale persegue l'intento di mantenere il legame del cittadino con la propria comunità e nello stesso tempo tende a favorire l'utilizzo dei servizi. In tal senso, il trasporto sociale è da intendersi un servizio di natura socio – assistenziale per consentire a persone in situazioni di fragilità – privi di una rete familiare di supporto e/o non in grado di servirsi autonomamente dei mezzi pubblici – di accedere ai servizi di cui necessitano e/o di rispondere alle esigenze connesse alla loro situazione.
3. Tale servizio intende essere di supporto al singolo e alla famiglia laddove i soggetti siano impossibilitati a provvedervi autonomamente, senza comunque sostituirsi ad essa.
4. Il trasporto sociale è un servizio utile a facilitare:
   a) l'accesso alle strutture sanitarie e socio-sanitarie;
   b) l'accesso ai servizi di terapia, rieducazione e riabilitazione del territorio;
   c) l'accesso ai servizi scolastici nell'ambito delle proprie specifiche competenze;
5. Il Comune, sulla base della propria organizzazione, stabilisce le priorità circa la

modalità di erogazione del servizio.

Articolo A54 - Quota di compartecipazione

1. La Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio di trasporto sociale la gratuità per tipologia di trasporto ovvero un rimborso.

Servizi diurni semi-residenziali per persone con disabilità

Articolo A55 – Il Centro Socio – Educativo (C.S.E.)

1. Il Centro Socio-Educativo è una struttura territoriale rivolta a persone portatrici di una disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio, che non presentano disturbi psicopatologici rilevanti e che hanno, di norma, compiuto il sedicesimo anno di età ed assolto l'obbligo scolastico. Queste persone hanno, quindi, lievi compromissioni dell'autonomia nelle funzioni elementari ed è per loro programmabile un percorso formativo non solo di mantenimento, ma soprattutto di sviluppo delle autonomie acquisite.
2. Il Centro Socio-Educativo offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e socializzante finalizzate a garantire un processo formativo che permetta il raggiungimento di una vita la più possibile autonoma e integrata. E' finalizzato all'acquisizione e al potenziamento dell'autonomia personale e sociale, alla crescita globale della persona e al suo accompagnamento nel progetto di vita adulta.
   Le attività del Centro Socio-Educativo sono, infatti, finalizzate all'integrazione delle persone con disabilità nella vita sociale del territorio.

Articolo A56 – Il Centro Diurno Disabili (C.D.D.)

1. Il Centro Diurno Disabili è una struttura territoriale rivolta a persone in situazione di disabilità grave, di norma ultradiciottenni, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per le quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.
2. Il Centro Diurno Disabili offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e di assistenza finalizzati a:
   a) migliorare la qualità della vita della persona, favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
   b) mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali e ridurre i comportamenti problematici dei soggetti ospiti;
   c) sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali;
   d) incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi e favorendo, quando è possibile, la frequenza di strutture esterne, sportive e sociali;
   e) favorire lo sviluppo di competenze globali, finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati.

Articolo A57 - Compartecipazione al costo dei servizi diurni e semiresidenziali a favore di persone con disabilità

1. Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizi diurni e semiresidenziali a favore di persone con disabilità, nella fase di determinazione delle tariffe:
   a) l'eventuale quota minima
   b) l'I.S.E.E. iniziale
   c) l'I.S.E.E. finale
   d) la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
   e) la struttura della contribuzione secondo il metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{(I.S.E.E. utente – I.S.E.E. iniziale) x contribuzione massima}}{\text{(I.S.E.E. finale – I.S.E.E. iniziale)}}$$

Servizio di formazione all'autonomia

Articolo A58 - Il Servizio di Formazione all'Autonomia

1. Finalità del servizio è favorire l'inclusione sociale della persona potenziando e sviluppando le sue autonomie personali. Lo S.F.A. si connota come servizio "leggero" e territoriale, con una sede per lo più a valenza organizzativa e con sedi esterne radicate e integrate nel territorio.
   I destinatari di questo servizio sono persone con disabilità in possesso di abilità o potenzialità da spendere per il proprio futuro negli ambiti dell'autodeterminazione, dell'autostima e della maggiore autonomia familiare, sociale e professionale.
   Il servizio contribuisce, inoltre, all'acquisizione di prerequisiti di autonomia utili all'inserimento professionale in raccordo con i servizi deputati all'inserimento.

Articolo A59 - Quota di contribuzione

1. Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio di formazione all'autonomia, nella fase di determinazione delle tariffe:
   a) l'eventuale quota minima
   b) l'I.S.E.E. iniziale
   c) l'I.S.E.E. finale
   d) la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
   e) la struttura della contribuzione secondo il metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{(I.S.E.E. utente – I.S.E.E. iniziale) x contribuzione massima}}{\text{(I.S.E.E. finale – I.S.E.E. iniziale)}}$$

Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane residenti: definizione e beneficiari

Articolo A60 - Campo di intervento

1. Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane, prevede, quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24, quali comunità psichiatriche e case albergo).
2. L'Assistente Sociale del Comune verifica preventivamente, ove possibile, l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o del disabile nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni e Assegni di cura.

Articolo A61- Caratteristiche dell'intervento

1. L'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:
   a) indirizzare i richiedenti in relazione alle modalità di accesso alle strutture residenziali;
   b) contribuire con interventi economici a favore dei cittadini residenti non in grado di badare a sé stessi e con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013.

Articolo A62 – Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane

1. I servizi residenziali sono rivolti:
   a) a persone con disabilità, ovvero
   b) a persone adulte in condizioni di gravissima marginalità e prive di una rete familiare e/o amicale di supporto e di riferimento, ovvero
   c) a persone anziane con disabilità ovvero a persone anziane con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio, residenti e regolarmente iscritte all'anagrafe comunale.
2. Possono beneficiare del contributo per l'integrazione della quota sociale della retta di ricovero i soggetti residenti e regolarmente iscritti all'anagrafe comunale, con ISEE, in corso di validità, inferiore o uguale alla soglia d'importo definito annualmente dalla Giunta comunale.
3. Per integrazione della quota sociale della retta di ricovero dei soggetti di cui al comma precedente in struttura protetta residenziale si intende l'intervento di natura economica che il Comune effettua nel caso in cui la situazione economica dei richiedenti non consenta la copertura integrale della Quota Sociale.
4. L'integrazione della quota sociale della retta ha lo scopo di garantire ai soggetti di cui ai commi 1 e 2, in condizione di elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia tali da non consentire il mantenimento a domicilio che versino in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui hanno necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.
5. Per le persone di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Comune, nei limiti

delle disponibilità e degli equilibri di bilancio, garantisce un intervento economico a favore di coloro che non risultano in grado di provvedere alla copertura integrale della Quota Sociale.

6. La persona assistita, per avere diritto alla concessione dell'intervento economico integrativo comunale, deve dimostrare l'incapacità di coprire la Quota Sociale presentando apposita istanza documentata e dichiarando la propria situazione economica secondo le modalità di cui al presente regolamento. Tali elementi sono obbligatoriamente acquisiti nel procedimento di definizione del progetto individuale, pena il mancato riconoscimento/concessione dell'intervento economico integrativo comunale.

Articolo A63 – Concessione della integrazione della Quota Sociale

1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalla normativa in materia, l'integrazione della Quota Sociale della retta a carico dei Comuni è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che:
   a) hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento nella struttura, come stabilito all'art.6, comma 4 della L. 328/2000, ovvero sono già ospiti della struttura e si trovano nella impossibilità di provvedere alla copertura totale o parziale della quota sociale;
   b) sono state segnalate dai Servizi specialistici territoriali;
   c) non risultano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale.
2. L'integrazione della retta è versata alla persona richiedente l'integrazione ovvero direttamente alla struttura residenziale in deduzione della Quota Sociale a carico dell'assistito, a seguito di delega della persona richiedente l'integrazione.
3. In situazioni eccezionali e previa adeguata istruttoria, il Comune potrà provvedere all'introito ed alla gestione delle provvidenze pensionistiche ed indennitarie a favore delle persone in carico ed ospitate presso strutture protette, come sopra definite.

Articolo A64 - Misura della integrazione della Quota Sociale

1. Ai fini della integrazione della quota sociale, si assume quale limite massimo della integrazione comunale il valore medio della quota sociale delle analoghe strutture del territorio di riferimento, come determinato annualmente con atto del Comune.
2. La misura massima dell'intervento economico integrativo concesso dal Comune è determinata sulla base della differenza tra la retta e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dal cittadino/utente, sulla base del valore ISEE, determinato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e degli ulteriori criteri di cui al presente regolamento.
3. In presenza di eventuali beni mobili o immobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimane vincolato al pagamento della retta.
4. In presenza di beni immobili, non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione ovvero del fitto figurativo rimane vincolato al pagamento

della retta.

Articolo A65 – Istanza di integrazione – Istruttoria – Ammissione al beneficio

1. Per poter beneficiare dell'integrazione della Quota Sociale, i soggetti di cui all'articolo 60 e seguenti, o chi ne cura gli interessi devono presentare domanda al Comune, su apposito modulo, corredata da idonea documentazione, ai fini della definizione di specifico progetto individuale, ex articolo 14 della legge 328/2000, secondo quanto stabilito dall'art. 41:
   a) documentazione medica, rilasciata da medico o struttura del servizio pubblico, che attesti la sopravvenuta impossibilità al permanere della persona anziana e/o con disabilità presso il proprio domicilio;
   b) verbale di invalidità;
   c) D.S.U. e attestazione I.S.E.E.;
   d) documentazione circa la situazione reddituale, compresi i trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni alla data della presentazione della istanza;
   e) documentazione circa la situazione patrimoniale, mobiliare ed immobiliare (estratti conto degli ultimi dodici mesi) alla data della presentazione della istanza;
   f) dichiarazione con impegno espresso ad aggiornare il Comune della permanenza dei presupposti per l'erogazione e delle variazioni significative, da comunicarsi entro 20 giorni, pena la revoca del contributo;
   g) dichiarazione della struttura sui costi a carico del ricoverato.

   La mancata o incompleta presentazione della relativa documentazione comporta l'esito negativo circa la richiesta di integrazione della Quota Sociale.
2. Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, dovrà essere coinvolta la rete familiare, allo scopo di accertare un possibile coinvolgimento nel progetto assistenziale e per calibrarlo nel modo più opportuno.
3. Nel caso di persone sole o in stato di abbandono, non gestibili a domicilio, il Servizio Sociale Comunale potrà attivare gli interventi necessari.
4. L'ufficio comunale competente istruirà la relativa pratica calcolando il contributo a carico del Comune, tenuto conto della documentazione presentata, quale differenza tra le somme nette annue disponibili al momento della istanza e la Quota Sociale a carico del beneficiario, cui sarà assicurata in libera disponibilità una quota mensile massima di €. 135,00.
5. L'accesso al contributo è inoltre subordinato alla preventiva verifica da parte dei Servizi Sociali dei seguenti requisiti:
   a) idoneità della struttura residenziale al soddisfacimento dello specifico bisogno del cittadino anziano o diversamente abile, coerentemente ad un progetto assistenziale individuale;
   b) possesso da parte della struttura residenziale di opportuna certificazione relativa all'autorizzazione al funzionamento, agli standard strutturali e gestionali, e ad ogni altro eventuale adempimento previsto dalla normativa vigente in merito alle specifiche prestazioni erogate.
6. Al termine dell'istruttoria, l'integrazione della quota sociale è stabilita dal Responsabile di Servizio, in base ai principi di cui ai presenti criteri, con

comunicazione dell'esito entro il termine di giorni 30 dalla istanza.

7. In caso di esito positivo, il diritto all'erogazione del contributo decorrerà dal giorno successivo alla conclusione del procedimento.
8. Nel caso di impossibilità di presentare la documentazione prevista per l'accesso alla integrazione della retta, il Comune riconosce un contributo pari al valore della quota sociale praticata dalla struttura ospitante per un periodo massimo di due mesi. In caso di mancata presentazione della documentazione prevista, dopo tale periodo, l'istanza si considera con esito negativo con onere a totale carico della persona interessata ed il conseguente recupero di quanto anticipato.
9. Nel caso in cui il beneficiario della integrazione percepisca arretrati reddituali o indennitari ovvero diventi titolare di beni successivamente al riconoscimento della integrazione, il Comune potrà rivalersi per il recupero delle contribuzioni erogate.

Articolo A66 – Revoca – Sospensioni e verifiche

1. L'intervento economico comunale viene revocato in caso di dimissione dalla struttura o decesso dell'interessato. L'interessato, chi ne cura gli interessi o i familiari che hanno presentato la richiesta, si impegnano a comunicare al Comune entro 3 giorni suddette evenienze.
2. Si impegnano inoltre a segnalare assenze certificate di ricovero ospedaliero dalla RSA/RSD comportanti una riduzione della retta mensile a carico del soggetto. In tal caso il contributo comunale, a conguaglio, verrà diminuito proporzionalmente.
3. In caso di ridefinizione della retta il contributo economico verrà ridefinito proporzionalmente secondo i criteri di calcolo di cui all'art. precedente.
4. Il contributo verrà sospeso allo scadere della validità della certificazione I.S.E.E. fino alla presentazione di una nuova dichiarazione sostitutiva unica e della relativa attestazione I.S.E.E. in corso di validità, corredata dalla:
    a) documentazione circa la situazione reddituale, compresi i trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni alla data della presentazione della istanza;
    b) documentazione circa la situazione patrimoniale, mobiliare ed immobiliare (estratti conto degli ultimi dodici mesi) alla data della presentazione della istanza.
5. Il Comune provvederà ad esercitare un accurato controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, ai sensi della normativa vigente, svolgendo o facendo svolgere dalla Autorità competenti le verifiche necessarie. A tal fine, oltre a richiedere tutta la documentazione necessaria all'interessato, potrà assumere informazioni presso le Amministrazioni competenti.
6. In caso di dichiarazioni mendaci nella dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'I.S.E.E. e nei documenti di cui agli artt. precedenti ed in caso di mancata presentazione entro i termini della documentazione richiesta il soggetto decade dal beneficio, con conseguente restituzione di quanto percepito dal Comune a titolo di contributo per integrazione della quota sociale, fatto comunque salvo quanto previsto dalla normativa per le responsabilità penali del soggetto dichiarante.
7. Il Comune potrà convenzionarsi in funzione della propria necessità e programmazione territoriale, con strutture sociosanitarie residenziali o

semiresidenziali per disabili e anziani che, ai sensi della normativa vigente, siano autorizzate al funzionamento e accreditate con la Regione, per favorire una priorità d'accesso e condizioni vantaggiose per i propri residenti.

Articolo A67 - Regolamentazione di altri servizi

1. Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.